

Sentenza: 23 febbraio 2016, n.66/2016 (deposito del 05/04/2016)

Materia: finanza pubblica

Parametri invocati: art.116 della Costituzione e artt.48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione agli artt.2, primo comma, lettere a) e b), 3, secondo comma, 4, terzo comma, e 8 della legge 26 novembre 1981, n.690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), e all'art.1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n.320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), nonché in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt.5 e 120 della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Oggetto: art.1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n.186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n.186 nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Estensore nota: Angela Li Serra

Sintesi: La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste lamenta che il comma 7, dell'art.1, della legge 15 dicembre 2014, n.186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio), devolvendo integralmente all'Erario le somme riscosse all'esito delle nuove procedure di collaborazione volontaria a titolo di imposte sui redditi e delle relative addizionali, di imposte sostitutive di quelle sui redditi, di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di dichiarazione dei sostituti d'imposta, violi l'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge n.690 del 1981, adottata ai sensi dell'art.50 dello statuto, modificabile solo con il procedimento di cui all'art.48-bis dello statuto medesimo.

In particolare, secondo la ricorrente la norma censurata contrasterebbe con: l'art.2, primo comma, lettera a) e b) della legge n.690 del 1981, che attribuisce alla Regione "il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonché delle imposte sostitutive: imposta sul reddito delle persone fisiche e imposta sul reddito delle società; l'art.3, secondo comma, della medesima legge, secondo cui "è altresì attribuito alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art.38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell'ultimo triennio disponibile; l'art.4, terzo comma, secondo cui "sono, altresì, attribuiti alla Regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici".

Il mancato rispetto delle citate disposizioni si risolverebbe, altresì, in una violazione dei citati parametri costituzionali e statutari.

Secondo la ricorrente, inoltre, la norma censurata non potrebbe trovare fondamento nell'art.8, primo comma, della n.690 del 1981, il quale prevede che "il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte

successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n.1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato”.

Da un lato, infatti, nella fattispecie non si riscontrerebbe alcuna maggiorazione di aliquota o altra modificazione dei tributi in considerazione, trattandosi del recupero di somme dovute fin dall'origine ed evase. Dall'altro, l'ammontare devoluto avrebbe dovuto essere determinato d'intesa con il Presidente della Giunta regionale e non unilateralmente, come in concreto avvenuto, in violazione dell'art.8 e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Cost.

La Corte ha ritenuto la questione fondata; infatti, l'ordinamento finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste attribuisce integralmente alla stessa Regione il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, delle relative imposte sostitutive, nonché, per i nove decimi, quello di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percepite nel territorio regionale. Dunque, il censurato comma 7, sottraendo alla Regione in tutto o parte, il gettito, ottenuto grazie alle procedure di collaborazione volontaria, di tributi erariali ad essa spettante, si pone in contrasto con le evocate disposizioni dell'ordinamento finanziario regionale che tale devoluzione prevedono.